



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

ai Direttori Generali degli

Uffici Scolastici Regionali

ai dirigenti titolari degli Uffici scolastici Regionali

per l'Umbria, la Basilicata e il Molise

Oggetto: Procedure concernenti l'assegnazione degli incarichi ai Dirigenti scolastici neo assunti – a.s. 2020/2021

Gentilissimi,

tenutosi nei giorni 27 e 30 luglio il confronto con le OO.SS. e in previsione delle operazioni relative all'assunzione, vi trasmetto le indicazioni dell'Amministrazione. Tre sono i punti fondamentali:

1. I dirigenti scolastici neo assunti beneficiari della L. 104/92, per sé o per i propri congiunti, potranno effettuare la scelta, con diritto di precedenza, delle Istituzioni scolastiche disponibili all'interno della Regione di assegnazione. Il predetto beneficio non opera, ai sensi dell'articolo 20, comma 2 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 agosto 2017, n. 138 e dell'articolo 15, comma 3 del Bando di cui al decreto direttoriale 23 novembre 2017, n. 1259 nell'attribuzione della Regione di titolarità.

2. L'affidamento degli incarichi da parte dei Direttori degli Uffici Scolastici Regionali avverrà ai sensi dell'articolo 19, comma 1 del D.lgs 165/01 e tenendo conto della posizione in graduatoria del dirigente scolastico neo assunto. I predetti criteri di affidamento sono resi pubblici. La normativa in materia di conferimento degli incarichi dirigenziali non reca alcuna disposizione specifica o derogatoria rispetto ai criteri generali in merito alle modalità di conferimento del primo incarico ai dirigenti di nuova nomina. Il richiamato articolo 19 stabilisce infatti che "1. Ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessità della struttura interessata, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti al conferimento dell'incarico. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile. 1-bis. L'amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta; acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta”.

Il vigente CCNL, all'articolo 12, contiene un sostanziale rinvio alla disciplina generale. Più nello specifico, stabilisce che “Tutti i dirigenti, appartenenti al ruolo dell'amministrazione e a tempo indeterminato, hanno diritto ad un incarico dirigenziale. 2. L'incarico dirigenziale è conferito, con provvedimento dell'amministrazione, nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia, in osservanza dei principi di trasparenza che le stesse prevedono. 3. Per rendere effettivi i principi di cui al comma 2, le amministrazioni rendono conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia di posizioni dirigenziali che si rendono disponibili ed i criteri di scelta; acquisiscono, inoltre, le disponibilità dei dirigenti interessati e le valutano. 4. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale con cui è definito il corrispondente trattamento economico. 5. Tutti gli incarichi sono conferiti per un tempo determinato e possono essere rinnovati. La durata degli stessi è fissata nel rispetto delle durate minime e massime previste dalle vigenti disposizioni di legge”.

Fermo restando che, in ossequio al principio di trasparenza, ogni scelta deve essere ancorata a parametri oggettivi e riscontrabili, il conferimento di ciascun incarico dirigenziale, compreso il primo, non può prescindere dalla valutazione del pubblico interesse da perseguire, ovvero l'efficiente gestione dell'istituzione scolastica.

La normativa in materia, d'altra parte, mira a contemperare le legittime esigenze e le aspirazioni professionali dei dirigenti con quelle della funzionalità delle amministrazioni.

Nell'ambito dell'assegnazione degli incarichi e della definizione dei relativi criteri, si terrà conto di quanto stabilito dal richiamato articolo 19, comma 1 e della posizione occupata dal candidato nella graduatoria di merito (che già opera, come nei concorsi a dirigente, a livello di regione di assegnazione) e delle preferenze. Va da sé che detto richiamo non può in ogni caso stabilire automatismi tra il grado di esercizio della professione docente e la tipologia/grado di istituzione scolastica di assegnazione, riproponendo una suddivisione in settori superata dalla normativa vigente e dall'unicità della funzione del dirigente scolastico. Si raccomanda comunque di far esprimere ai neo DS assegnati alla propria regione le preferenze su un numero ampio di sedi - al fine di evitare, per quanto possibile, assegnazioni d'ufficio. A tale scopo, si indica come criterio minimo un numero di preferenze non inferiore al 20% dei posti a disposizione e comunque non inferiore a 5 preferenze, ove possibile in base al numero di sedi disponibili: ad esempio, se in una regione sono disponibili due sedi, il neo DS potrà esprimere la preferenza su entrambe le sedi.

3. Intendo richiamare la vostra attenzione sulla disposizione contenuta nell'articolo 13 del CCNL del 2006, in base al quale “le sedi affidate per incarico nominale diventano disponibili per altro incarico”. Le istituzioni scolastiche sulle quali è assegnato un dirigente scolastico con incarico nominale andranno pertanto pubblicizzate, riportando anche la durata presuntiva del periodo trascorso “in posizione di comando, distacco, esonero, aspettativa sindacale, utilizzazione e collocamento fuori ruolo, con



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

retribuzione a carico dell'Amministrazione del MIUR", e rese disponibili per il conferimento di incarico ai neo-DS. In caso di conferimento di incarico a neo DS su una sede nominale, al rientro del titolare si applicheranno le disposizioni contrattuali vigenti, con riferimento al comma 4 del predetto articolo, in base al quale "al rientro in sede è garantita la precedenza al dirigente che precede cronologicamente della titolarità della stessa e, a parità cronologica dell'affidamento, al dirigente che l'abbia effettivamente svolto".

Resta pertanto inteso che nei casi di attribuzione di incarico a un neoDs su una o più delle predette sedi, andrà ovviamente accantonato un numero corrispettivo di posti.

Un caro saluto,

Dipartimento per il sistema educativo
di istruzione e di formazione
IL CAPO DIPARTIMENTO
Dott. Marco BRUSCHI